



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

**Responsabile di settore Franco GALLORI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14948 del 13-09-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 19490 - Data adozione: 01/12/2020**

Oggetto: D. Lgs. n. 152/2006: AISA Impianti S.p.A.. Modifica AIA Tabella A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/12/2020

Numero interno di proposta: 2020AD022258

## IL DIRIGENTE

Visti:

- *il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento alla Parte Seconda in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali e in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, nonché alla Parte Quarta in materia di rifiuti e bonifiche dei siti contaminati;
- *la Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25*, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e successive modifiche ed integrazioni;
- *la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10* “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” come successivamente modificata ed integrata anche dalla L.R. 25 febbraio 2016, n. 17;
- *la Legge Regionale 28 ottobre 2014, n. 61* “Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. 25/1998 e alla L.R. 10/2010”;
- *la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22* “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

vista la D.G.R.T. n.885 del 18.10.2010 con particolare riferimento all'Allegato I Linee Guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i, dove, oltre a definire le condizioni per ritenere una modifica sostanziale o non sostanziale, tra le modifiche non sostanziali individua quelle che necessitano o meno della modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

vista la D.G.R.T. n.1083 del 3.8.2020 con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 29 quater di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, a favore di AISA Impianti S.p.A., con sede legale in Loc. San Zeno, strada vicinale dei Mori, in Comune di Arezzo, per lo stabilimento ubicato nel Comune di Arezzo, Loc. San Zeno, strada vicinale dei Mori, nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) come da Allegato B dell'allegato 2) e relativi allegati - All.1 Allegato tecnico AIA, All.2 Piano di Monitoraggio e Controllo, All. 3 BAT;

vista la richiesta di modifica dell'A.I.A., comunicata ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06, da AISA Impianti S.p.A., loro prot. 5085 del 7.09.2020, acquisita agli atti del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti in data 08/09/2020 con Prot. n.0305065;

dato atto della trasmissione del SUAP della suddetta istanza, acquisita agli atti del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana in data 16.09.2020 prot. n. 313647;

rilevato che AISA Impianti S.p.A. ha chiesto la modifica della “Tabella A-VIA Postuma” come riportata in allegato all'istanza al fine di poter trattare, fino al completamento della Fase 1, 26.000 t/anno di FORSU (frazione organica dei rifiuti) nella linea di compostaggio (R3) anziché le attuali 23.000 tonnellate e 7.000 t/anno di FOP (frazione organica putrescibile) nella linea di biostabilizzazione anziché le attuali 10.000 tonnellate, fermo restando il quantitativo complessivo di rifiuti in ingresso all’impianto in oggetto (129.000 t/anno);

richiamata la nota protocollo n. 0333244 del 30/09/2020 con la quale il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, come previsto all'art. 8, comma 3, del D.P.G.R. 19/R/2017 modificato ed integrato con D.G.R.T. n. 1189 del 01.10.2019, ha provveduto a chiedere il parere in ordine alle valutazioni di sostanzialità delle modifiche proposte, ai sensi dell'art.58 della L.R. 10/2010, al Settore VIA/VAS della Regione Toscana;

considerato il parere espresso dal Settore VIA/VAS, con nota acquisita agli atti con protocollo n.0373371 del 29/10/2020 che, in estrema sintesi, riporta quanto segue: la modifica, mantenendo in uso i presidi ambientali valutati e operativi, non produrrà un incremento significativo dei fattori di impatto, rispetto all'impianto esistente, che è stato oggetto di un procedimento conclusosi con la citata D.G.R.T. n. 1083 del 03.08.2020, atto conclusivo di PAUR. Pertanto si ritiene che la modifica prevista non sia sostanziale e non rientri tra quelle di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che quindi il progetto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità;

richiamata la nota prot. n. 0380042 del 04/11/2020, con la quale il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ha chiesto parere agli Enti competenti al fine di aggiornare/modificare l'AIA, come richiesto da AISA Impianti S.p.A., assegnando 30 giorni di tempo per l'espressione del parere, decorsi i quali sarebbe stato ritenuto acquisito l'assenso;

considerata la nota del Comune di Arezzo (Servizio Ambiente), acquisita agli atti del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana con protocollo n. 0388601 del 10/11/2020, nella quale è indicato quanto segue: “in riferimento alla richiesta del parere di competenza in merito all'istanza di modifica ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 presentata da AISA Impianti S.p.A. si comunica che da parte di questo Ufficio non risultano rilievi da formulare”;

viste le integrazioni volontarie depositate da AISA Impianti S.p.A. a mezzo nota del 10.11.2020 acquisita agli atti con protocollo n. 0389498 del 10/11/2020, indirizzata a Regione Toscana e ad ATO Toscana Sud, con le quali viene chiarito che per compensare il flusso aggiuntivo di 3.000 t/a di rifiuti compostabili in ingresso all'impianto, i rifiuti sfalci e potature non potranno superare per l'anno 2020 le 7.000 tonnellate;

preso atto del parere espresso da ARPAT con nota acquisita agli atti del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti in data 27.11.2020 con protocollo n.415220, che di seguito si riporta: “vista la nota della Regione, suo prot. n. 380042 del 04/11/2020, ns. prot. 75460 del 04/11/2020 che richiede il parere in oggetto;

vista la richiesta del proponente di modifica della tabella A-VIA postuma del DGRT 1083/2020 con l'aumento di 3.000 t per la FORSU in ingresso (da 23.000 t a 26.000 t), a fronte della contemporanea diminuzione di 3.000 tonnellate per il rifiuto in ingresso “sfalci e potature” (da 10.000 t a 7.000 t), fino alla fine del completamento della fase 1;

Considerato che:

- viene preservato il quantitativo totale di rifiuti in ingresso;
- viene preservata la capacità impiantistica in quanto l'aumento del trattamento della FORSU è compensato dalla minore quantità di FOP (flusso interno) derivante dalla selezione meccanica dei rifiuti urbani indifferenziati da trattare, che il proponente stima con andamento al ribasso (da 18.000 t nel 2013 a 6.200 t nel 2019 – indicato pari a 10.000 t nel procedimento di cui alla DGRT 1083/2020)
- le baie di ossidazione accelerata in cui viene trattata la FOP sono tecnicamente e dimensionalmente identiche a quelle in cui viene recuperata la FORSU, si esprime parere favorevole alla richiesta di modifica presentata”;

vista la nota di ATO Toscana Sud , prot. n.417480 del 30.11.2020, con la quale, con riferimento all'istanza di AISA Impianti S.p.A., viene evidenziato che la modifica richiesta è funzionale ed urgente per assicurare un'efficiente attività di trattamento dei rifiuti conferiti all'impianto, nonché a garantire l'immediato fabbisogno di trattamento della frazione FORSU della provincia di Arezzo già nell'anno corrente;

visto il parere favorevole espresso dall'Azienda USL Toscana Sud Est con nota dell'1.12.2020, identificativo USL n. 01386030488;

preso atto che AISA Impianti S.p.A. ha provveduto al versamento dei diritti di istruttoria;

considerato che la D.G.R.T. n. 1083/2020 prevede che, ai sensi dell'art. 27bis, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29 octies, 29 decies e 29 quattuordecies;

dato atto che AISA Impianti S.p.A. è una società controllata da Enti pubblici, esclusa pertanto dall'ambito di applicazione della documentazione antimafia ex art. 83, commi I e II del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla Legge n. 190 del 6/11/2012;

ritenuto, per quanto sopra, che sussistano i presupposti per accogliere l'istanza di AISA Impianti S.p.A.;

dato atto che:

Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il sottoscritto Ing. Franco Gallori, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

- il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario responsabile di Posizione Organizzativa *"Grandi impianti di gestione rifiuti e Poli impiantistici connessi"*;

- l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana - *Presidio Zonale di Prato, Via Cairoli 25 – Prato*;

## DECRETA

di modificare, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Allegato B dell'allegato 2) e relativi allegati ( All.1 Allegato tecnico AIA, All.2 Piano di Monitoraggio e Controllo, All.3 BAT) rilasciata con D.G.R.T. n.1083 del 3.08.2020, nell'ambito del procedimento unico ex art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006, a favore di AISA Impianti S.p.A., con sede legale in Loc. San Zeno, strada vicinale dei Mori del Comune di Arezzo, (C.F. e P.IVA 02134160510), per lo stabilimento ubicato nel Comune di Arezzo Loc. San Zeno, strada vicinale dei Mori, sostituendo la Tabella A – VIA Postuma di cui all'All.1 Allegato tecnico AIA con la seguente tabella denominata Tabella A – Via Postuma bis:

**TABELLA A - VIA Postuma bis**

**Tipologie, quantitativi di rifiuto ed attività di smaltimento e recupero autorizzati**

Il quantitativo complessivo di rifiuti in ingresso nell'impianto integrato in oggetto non può superare le 129.000 tonnellate annue, dato dalla somma delle seguenti tipologie di rifiuto:

rifiuti urbani non differenziati (CER 200301);

rifiuti provenienti da altri impianti di selezione meccanica (CER 191210 e CER 191212), rifiuti provenienti dai Consorzi CONAI (CER 191212), abbigliamento (CER 200110), prodotti tessili (CER 200111), rifiuti dei mercati (CER 200302), residui della pulizia stradale (CER 200303), rifiuti ingombranti (CER 200307), rifiuti urbani non specificati altrimenti - rifiuti da esumazione ed estumulazione (CER 200399),

rifiuti compostabili di cui al punto 16 dell'All.1 - sub.1, D.M. 05/02/1998;

imballaggi di vetro (CER 150107);

potature provenienti dalla manutenzione verde pubblico e privato (CER 200201).

Tipologia di rifiuto	Quantità annua MASSIMA autorizzata [t/anno]	Tipologia di trattamento ed operazioni condotte (allegati B e C parte IV D.Lgs. 152/2006)	Materiali ottenuti <sup>1</sup>	Ulteriori Note prescrittive
Rifiuti urbani non differenziati (CER 200301)	86.000 t/a	Selezione meccanica (D13) (R12)  Ricondizionamento preliminare (D14) (R12) L'attività in D è consentita solo nel caso in cui il termovalorizzatore perda la qualifica R (recupero)  Messa in riserva (R13) solo nel caso indicato nelle note prescrittive (vedi ultima colonna)	Sovvallo (CER 191212)  Sottovaglio: frazione organica compostabile  Metalli ferrosi (191202)	Nel caso di fermo della linea di selezione meccanica o nel caso di richiesta dell'Autorità di Ambito è consentita la trasferralenza (R13) dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301). In caso di R13: lo stoccaggio avverrà in fossa e lo stoccaggio istantaneo non dovrà superare i limite di 2.200 mc (vedi paragrafo 7.3). In caso di attivazione di mera trasferralenza (R13), AISA Impianti S.p.A dovrà effettuare preventivamente specifica comunicazione alla Regione Toscana e ad ARPAT
(*) Rifiuti prodotti dall'impianto avviati a termovalorizzazione: sovvallo dalla linea di selezione meccanica, dalla linea di compostaggio, digestione anaerobica, biostabilizzazione e dalla fabbrica di materia  (**) Rifiuti provenienti da fuori impianto avviati a termovalorizzazione: - rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) solo nel caso indicato nelle note prescrittive (ultima colonna)  (***) Altri rifiuti provenienti da fuori impianto avviati a termovalorizzazione: - rifiuti provenienti da altri impianti di selezione meccanica (CER 191210 e CER 191212), - rifiuti provenienti dai Consorzi CONAI (CER 191212), - abbigliamento (CER 200110), - prodotti tessili (CER 200111), - rifiuti dei mercati (CER 200302), -residui della pulizia stradale (CER	Saturazione della potenza termica nominale pari a 14,5 MWt.  Altri Rifiuti provenienti da fuori impianto (***) limite 2.000 t/a.  Il quantitativo complessivo di rifiuti (*) + (***) da sottoporre a termovalorizzazione non può superare 45.600 t/a	Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) fino a mantenimento di detta qualifica. In caso contrario Incenerimento (D10)	Scorie da incenerimento non pericolose (CER 190112)  Ceneri leggere (CER 190105*)	L'incenerimento dei rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) (**) è ammesso solo in caso di fermo della linea di selezione meccanica.  La somma dei rifiuti che vanno a termovalorizzazione (*)+(**)+(***) non deve superare, in ogni caso, 45.600 t/a

200303), - rifiuti ingombranti (CER 200307), - rifiuti non specificati altrimenti , rifiuti da esumazione ed estumulazione (CER 200399)				
Frazione organica biostabilizzabile derivante dalla linea di selezione meccanica (flusso proveniente dall'impianto, vedi note prescrittive ultima colonna)		Biostabilizzazione	Frazione organica stabilizzata (CER 190501)	Il quantitativo di frazione organica biostabilizzabile derivante dalla linea di selezione meccanica ammessi alla biostabilizzazione non può superare <b>7.000</b> tonnellate annue in considerazione della capacità impiantistica.
Rifiuti compostabili di cui al punto 16 dell'all.1 – sub.1, D.M. 05/02/1998	<b>26.000 t/a</b>	Compostaggio in aia di biossificazione accelerata  R3  Messa in riserva (R13) solo nel caso indicato nelle note prescrittive (vedi ultima colonna)	Scarti di raffinazione (CER 191212)  Percolato da discarica (CER 190703)  Ammendante compostato misto di cui al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. e REGOLAMENTO (UE) 2019/1009	Nel caso di fermo della linea di compostaggio o nel caso di richiesta dell'Autorità di Ambito è consentita la trasferimento dei rifiuti compostabili di cui al punto 16 dell'all.1 – sub.1, D.M. 05/02/1998. Lo stoccaggio istantaneo non dovrà superare i limite di 1350 mc (vedi paragrafo 7.3) e dovrà avvenire in postazione 3D come da Tav3-4B. In caso di attivazione di mera trasferimento, AISA Impianti S.p.A dovrà effettuare preventivamente specifica comunicazione alla Regione Toscana e ad ARPAT
Imballaggi di vetro (CER 150107)	8.000 t/a	Messa in riserva (R13)	Imballaggi di vetro (CER 150107)	
Potature provenienti dalla manutenzione verde pubblico e privato (CER 200201) . Trattasi di sfalci e potature derivanti da una raccolta separata e pertanto vengono conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti compostabili.	<b>7.000 t/a</b>	Selezione e trattamento (triturazione) (R3)  Messa in riserva (R13) ai fini della trasferimento per un massimo in stoccaggio istantaneo R13 di 92 tonnellate alle condizioni indicate nelle note prescrittive (ultima colonna)	Cippato di legno in conformità agli EoW ex art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. 152/06	Nel caso di fermo della linea di riduzione volumetrica o nel caso di conferimento di potature superiore alla richiesta di cippato di legno o nel caso di richiesta dell'Autorità di Ambito è consentita la trasferimento (R13) delle potature (CER 200201).
<p><sup>1)</sup> La colonna “materiali ottenuti” comprende sia rifiuti destinati ad essere conferiti a terzi, sia rifiuti destinati a proseguire il loro ciclo di recupero all’interno dello stesso impianto di S. Zeno, sia rifiuti che hanno cessato la loro qualifica di rifiuto (EoW).</p>				

- di ricordare che restano valide tutte le indicazioni e le prescrizioni impartite con l'Allegato B dell'allegato 2) e relativi allegati ( All.1 Allegato tecnico AIA, All.2 Piano di Monitoraggio e Controllo, All.3 BAT) di cui alla delibera di Giunta Regionale n.1083/2020, prima citata, laddove non modificate con il presente provvedimento;

Di trasmettere copia del presente atto a:

- AISA Impianti S.p.A.;
- SUAP Comune di Arezzo;
- Dipartimento ARPAT di Arezzo;
- Azienda USL Toscana Sud Est;
- ATO Toscana Sud;
- Nuove Acque S.p.A.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

# **CERTIFICAZIONE**